

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: FLERES)

Roma, 9 novembre 2010

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM (2010) 537 def.)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 537 definitivo, considerato che la proposta mira ad introdurre elementi di semplificazione nella normativa vigente in materia di sostegno diretto agli agricoltori e a conformarla alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di atti delegati e di atti di esecuzione, di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291;

viste le osservazioni precedentemente espresse dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, relativamente ad altri progetti di atti normativi che prevedevano il ricorso all'istituto della delega legislativa alla Commissione europea nonché ad atti di esecuzione;

valutate anche le osservazioni espresse da altre Assemblee parlamentari,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, condizionatamente all'introduzione di un limite temporale all'esercizio della delega di potere da parte della Commissione europea.

A tale riguardo si consideri quanto segue:

a) In base all'articolo 290 del TFUE, gli atti delegati sono "*atti non legislativi di portata generale*" che vengono utilizzati per integrare o modificare "*determinati elementi non essenziali di un atto legislativo*". Sono state individuate alcune disposizioni che richiedono dei chiarimenti in merito alla loro riconducibilità alla nozione di elementi "non essenziali" della proposta. Tra le norme in questione rientrano:

- gli articoli 20*bis*, 36*bis*, 52*bis* e 63*bis* che sanciscono che la Commissione europea stabilisce, mediante atti delegati, "condizioni specifiche" relative alle misure di cui rispettivamente agli assi 1, 2, 3 e all'iniziativa Leader. Tale formulazione sembra essere troppo vaga al fine di consentire una valutazione sulla non essenzialità delle norme;

- l'articolo 5, paragrafo 2, in base al quale la Commissione, mediante atti delegati, può disporre le "misure specifiche dell'Unione", con le quali garantire che il sostegno da parte del FEASR sia coerente con gli obiettivi di coesione economica e sociale. Anche in questo caso si applicano le considerazioni espresse al punto precedente sull'eccessiva genericità dell'attuale formulazione.
- b) Prescindendo dalle valutazioni sulla "non essenzialità" di cui al punto a), si devono effettuare alcune riflessioni sul carattere temporale della delega di potere. Infatti, la proposta in oggetto conferisce alla Commissione europea il potere di emanare atti delegati, prevedendo, come per altri progetti di atti legislativi precedentemente esaminati dalla Commissione politiche dell'Unione europea, una durata indeterminata. Ciò pone la predetta delega in contrasto con l'articolo 290, paragrafo 1, secondo periodo, del TFUE, secondo cui *"gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere"*. L'interpretazione del termine *"durata"* della delega deve condurre ad una qualificazione della stessa come avente un tempo definito di esercizio, anche per la stretta connessione della sua previsione con il termine *"delimitazione"*, che comporta una fissazione entro limiti precisi.
- c) In luogo della determinazione della durata della delega, la proposta conferisce piuttosto, in base all'articolo 290, paragrafo 2, lettere a) e b), sia il potere di revoca per il Parlamento europeo e il Consiglio, sia la possibilità, sempre per queste due istituzioni, di sollevare obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto, prevedendo, al riguardo un meccanismo di *"silenzio assenso"*. Tuttavia, tale disposizione non appare sufficiente a garantire ai parlamenti nazionali il pieno esercizio dei propri poteri in materia di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, tale controllo, in base al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali e al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, viene svolto dai parlamenti nazionali per via diretta sui progetti di atti legislativi, e non per il tramite dei propri Governi in sede di Consiglio dell'Unione sugli atti delegati, come parrebbe ipotizzabile nel valorizzare il potere di revoca dell'atto delegato da parte del Consiglio.
- d) In conclusione, si ribadisce l'opportunità di inserire un limite temporale all'esercizio della delega affinché i parlamenti nazionali possano svolgere le loro funzioni istituzionali di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà in sede di rinnovo della delega da esercitarsi mediante atto legislativo. Inoltre, appare opportuno chiarire maggiormente l'estensione delle modifiche di cui alle disposizioni elencate al punto a) allo scopo di poterne valutare la non essenzialità ai fini dell'esercizio della delega di potere.

Salvatore Fleres

